



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
via Tagliamento, 237 – 83100 Avellino
Tel. (0825) 783829
e-mail: del.avellino@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 5/GST del 28 marzo 2024

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

TERZA CATEGORIA AVELLINO

RECLAMO A.C. MANOCALZATI

GARA: S. LEUCIO E S. PANTALEONE – MANOCALZATI DEL 10.03.2024

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n 43 del 14.03.2024 pag.1147, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla soc. Manocalzati avverso la regolarità della gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali di gara, letto il supplemento di rapporto richiesto al DDG, rileva che esso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.

La società reclamante ritiene che il DDG, al 48° del 2 tempo, dopo aver fischiato un calcio d'angolo in proprio favore e subito dopo aver decretato la concessione anche di un calcio di rigore, era stato costretto a cambiare la sua decisione perché impaurito dalle vibranti proteste e minacce dei tesserati della società ospitante. Egli, affermano, dopo aver sospeso momentaneamente la gara per 2 volte ed essere rientrato per 2 volte in campo senza che si fossero ristabilite le condizioni per proseguire l'incontro, chiedeva telefonicamente consigli ai propri dirigenti AIA su come gestire la vicenda venutasi a creare. Dopo circa 20 minuti dalla seconda sospensione, cambiando nuovamente la versione dei fatti, l'arbitro uscendo dal proprio spogliatoio, invitava le squadre a riprendere la gara, ma veniva avvertito dai dirigenti del Manocalzati che molti propri calciatori si erano recati nello spogliatoio a farsi la doccia ritenendo ormai definitivamente sospeso l'incontro.

Orbene, dalla lettura del referto arbitrale e dal supplemento richiesto, si evince che il DDG, dopo le accese proteste dei tesserati della società ospitante che ritenevano che il calcio di rigore fosse stato decretato per un fallo avvenuto a gioco fermo, cambiava la sua decisione non avendo certezza che la concessione del calcio di rigore fosse avvenuta prima o dopo aver battuto il calcio d'angolo, suscitando di contro le animate proteste dei tesserati della soc. Manocalzati. Visto il clima di

tensione che si era venuto a creare a seguito delle sue decisioni, l'arbitro si vedeva costretto a sospendere temporaneamente la gara e rientrava negli spogliatoi. Dopo alcuni minuti, uscito dagli spogliatoi con l'intento di riprendere la gara, verificava che non ne sussistevano ancora le condizioni e quindi decideva di attendere ulteriormente alcuni minuti. Uscito per la seconda volta dagli spogliatoi, il DDG nella speranza che si fossero ristabilite le condizioni di tranquillità per riprendere la gara, apprendeva, dai dirigenti presenti, dell'assenza di molti calciatori del Manocalzati che si erano recati nello spogliatoio a farsi la doccia.

Tutto ciò premesso, le considerazioni sui fatti accaduti evidenziate dalla reclamante, non possono in alcun modo sminuire né tantomeno possono essere giudicate idonee a smentire il referto arbitrale ed il successivo supplemento, dal quale risulta in modo inequivocabile che il DDG non solo non ha mai dichiarato sospesa definitivamente la gara, ma anche di non essere stato aggredito verbalmente o fisicamente da nessun calciatore o dirigente di entrambe le squadre.

Al riguardo deve ribadirsi il principio, da sempre valido nell'ordinamento sportivo, della prevalenza assoluta degli atti ufficiali di gara, che configurano fonte privilegiata di prova sulle asserzioni e assunti di parte. P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il reclamo presentato dalla soc. Manocalzati e di addebitare la relativa tassa sul conto della società reclamante.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa**

RECLAMO GUARDIAROCCA F.C.

GARA POL. ANDRETTA – GUARDIAROCCA DEL 09.03.2024

Il GST, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 43 del 14.03.2024 pag. 1147, letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto dalla soc. Guardiarocca F.C. inerente la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori della soc. Pol. Andretta sigg. Dassisti Dario n. 12.02.7997 e Ronzulli Gabriele n. 28.12.1986, esaminati gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.

Invero dalla documentazione pervenuta dall'Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emersa la posizione regolare di entrambi i calciatori che risultano tesserati per la soc. Pol. Andretta rispettivamente dal 24.02.2024 e dal 01.03.2024 e, quindi, da data anteriore a quella della disputa della gara. Di conseguenza essi hanno partecipato alla gara in epigrafe in posizione regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il reclamo presentato dalla soc. Guardiarocca F.C., di confermare il risultato acquisito sul campo di 5 a 2 a favore della Pol. Andretta e di addebitare la relativa tassa sul conto della società reclamante.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Vincenzo Festa**

Pubblicato in Avellino il 28 marzo 2024.

**Il Segretario
Fernando Guerriero**

**Il Delegato
Olindo Coluccino**